

simi per ogni posta, non corrispondesse alla spesa pel mantenimento delle vetture e spese dei viaggi, avrebbersi anche potuto stipularne con altra persona estranea all'ufficio del corriere.

Queste ragioni però non poterono convincere la maggioranza dell'ufficio, poichè l'atto di sommissione ebbe solo per oggetto di liberare, dall'un canto, li corrieri dall'obbligo che prima aveano di prestare a favore del Governo una cauzione di lire 3,000 per caduno, essendone mancata la causa quando essi si presero l'obbligazione di mantenere a loro spese le vetture, le quali restassero pure vincolate per privilegio a favore del Governo per l'adempimento delle delicate loro incombenze.

Osservò inoltre la maggioranza che la qualità e l'impiego di corriere erano cose affatto distinte dal particolare contratto contenuto nell'atto di sottomissione sovracitato; che quindi tale impiego, le gravi fatiche e la responsabilità, esigendo certamente un corrispettivo, questo erasi loro accordato dal Governo, concedendo il prodotto intiero del trasporto del danaro e delle merci, e quello che è più, li 50 centesimi per ogni posta nei viaggi del corriere e ritorno, locchè era precisamente inerente all'impiego del corriere, e costituiva un vero stipendio certo e fisso.

Osservava per ultimo che il ripetuto art. 98 della legge parlava in termini generali di impiegato stipendiato, senza punto richiedere che lo stipendio si fosse in una somma determinata; dal che ne deriva che, come impiegato stipendiato, debba riguardarsi quegli che non presta gratuitamente l'opera sua.

Ed essendo d'altronde notorio che, seppure gravi sono le fatiche e riguardevoli le responsabilità dei corrieri, ritraggono tuttavia annualmente un ragguardevole stipendio, dovette la maggioranza mantenersi nella primitiva di lei opinione. Non isfuggiva nemmeno alla maggioranza come una legge di esclusione, dovendosi in massima riconoscere odiosa; debba, nel dubbio, ricevere stretta interpretazione; ma non gli è sfuggito nemmeno che la legge stessa elettorale ci fa conoscere come un quarto solo di impiegati potesse essere presente al Parlamento, e ciò perchè minori essendo le influenze e le dipendenze, più libero fosse il voto; talmente che, se dall'un canto non può dirsi odiosa la legge che esclude un impiegato dalla deputazione, lo sarebbe molto più quando la si dovesse interpretare ampiamente ed a pregiudizio dei principii della più ampia e ragionevole libertà che professiamo; nel dubbio pertanto si è creduto che si dovesse pronunziare a favore della libertà, che non di un impiegato.

Non debbo tuttavia tacervi, o signori, il rincrescimento che anche provava la maggioranza nel deliberare per la esclusione da deputato del signor Costantino Reta, giovine distinto per talenti, per letteratura, per sentimenti liberali ed italiani, ma conobbe pure che il di lei ufficio stava nell'applicare la legge e non nel derogarvi.

Quindi, per organo mio, l'ufficio V vi propone perchè si dichiarì ostare alla validità dell'elezione a deputato del signor Costantino Reta, la di lui qualità di corriere effettivo delle regie poste, e per conseguenza il disposto dall'art. 98, § 4 della legge elettorale.

**BIANCHERI.** Signori, io parlo contro le conclusioni del signor relatore, e sostengo la validità della nomina del signor Reta a deputato del collegio elettorale di Santhià. Prima di entrare nella questione di fatto, eccitata dal signor relatore, io stimo opportuno che si ritenga in punto di diritto che, a termine dell'art. 97 della legge elettorale, chiunque, senza distinzione nè eccezione di sorta, può essere eletto a de-

putato, purchè abbia i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto.

Per eccezione a questa regola generale viene poi stabilito nel successivo art. 98 che non possano essere eletti per deputati fra gli altri gli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo.

Dalla combinazione di questi due articoli ne derivano due importanti verità: la prima si è che, trattandosi di una eccezione alla regola generale e di una legge di esclusione da un beneficio, epperò di legge odiosa, deve essere sempre interpretata restrittivamente; la seconda, che, a termini dell'ultimo articolo 98, per essere escluso dalla carica di deputato, non basta di rivestire la qualità di impiegato dell'ordine amministrativo, ma conviene altresì di essere impiegato stipendiato. Dopo questa osservazione importa alla Camera di esaminare se la qualità di corriere di malla, che concorre nel signor Reta, possa essere d'ostacolo alla validità della sua nomina. Le ragioni esposte dal signor relatore ci spiegano sufficientemente che, nè in forza della nomina a corriere di malla, nè in virtù del regolamento particolare ai corrieri, nè in forza di qualunque altra disposizione di legge, i corrieri possono aver diritto a stipendio, nè a retribuzione di sorta alcuna.

Esiste però un contratto tra il corpo dei corrieri e l'amministrazione postale, in forza di cui i corrieri di malla hanno diritto alla somma che loro si corrisponde dall'amministrazione postale per le spese dei viaggi oltre alla ritenzione del 25 per 0/0 . . . . .

(Gazz. P.)

*(A questo punto entra nella sala il generale Antonini recentemente eletto deputato, ed è salutato da fragorosi applausi della Camera e delle tribune. Egli prende posto nei banchi della sinistra).*

(Conc.)

I corrieri di malla, ci disse il signor relatore, che percorrono i viaggi stabiliti dal regolamento, hanno diritto, oltre alla ritenzione del 25 per 0/0 sui prodotti dei viaggi, ad una somma che loro si corrisponde dall'amministrazione postale; quella somma è accennata dall'art. 15 del contratto medesimo. Prima indagine da farsi, noi diciamo, onde poter discutere con fondamento la questione relativa allo stipendio, si è quella di vedere se effettivamente il signor Reta possa considerarsi come un impiegato dell'ordine amministrativo.

A questo riguardo noi confessiamo schiettamente che non abbiamo potuto conoscere nel signor Reta una tale qualità; abbiamo difatti sott'occhio il regolamento del 30 marzo 1836, il quale, sotto l'alineia 3 del capo I, tratta della nomina, delle distinzioni e dei privilegi degli impiegati delle regie poste; ma fra questi impiegati che ivi si annoverano dall'ispettore generale fino all'ultimo commesso di quarta classe, vi abbiamo cercato invano i corrieri. Abbiamo poi sotto il capo V, che tratta degli assegnamenti di stipendio fatti ai singoli impiegati dell'amministrazione postale, partendo dall'ispettore generale fino ai commessi di quarta classe, e non troviamo che vi si comprenda una cifra di stipendio che possa riferirsi ai corrieri; diciamo per conseguenza con tutta verità che, a termini di questo regolamento, i corrieri non appartengono alla classe degli impiegati dell'ordine amministrativo; saranno impiegati, se si vuole, poichè vengono nominati dall'ispettore delle regie poste, ma non saranno impiegati dell'ordine amministrativo, poichè, diciamolo ancora una volta, tra tutti questi impiegati che vengono qualificati minutamente in questa legge, non troviamo che vi siano i corrieri; saranno agenti, saranno commessi del servizio pel trasporto dei dispacci, saranno quel che si vuole, ma non potranno mai qualificarsi per veri impiegati dell'ordine amministrativo, in senso del citato art. 98.